



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PROVINCIA
AUTONOMA
TRENTO
(Scadenza
14/08/2026)

Legge n° 4 del 15/06/2026

BUR n°1 del 15/06/2026

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice, e dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relativo ai servizi pubblici a rete di interesse economico.

La legge della Provincia autonoma presenta profili di illegittimità costituzionale per le disposizioni di cui all'articolo 2, rubricato "Modificazione dell'articolo 13-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)", nel quale si prevede che:

"Nel comma 5-bis 2 dell'articolo 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "restano fermi i limiti alla cumulabilità previsti dalla disciplina regionale e provinciale applicabile ai comuni e alle comunità." sono sostituite dalle seguenti: "tale indennità spetta anche ai titolari di dette cariche che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente presso un ente locale ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige)."

Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 67, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della

Regione autonoma Trentino - Alto Adige), nonché con l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e viola gli articoli 3, relativamente alla disparità di trattamento, e 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica.

L'articolo 13-bis della legge n. 3 del 2006 riguarda il Consorzio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, costituito ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, dalla Provincia autonoma di Trento, dai comuni e dalle comunità e nel cui ambito è prevista un'assemblea di dodici componenti, ovvero di venti se il Presidente è esterno all'assemblea. Quest'ultima è composta da un componente del consiglio dei sindaci di ciascuna comunità e dei comuni del relativo territorio, dai sindaci dei comuni di Trento e Rovereto, un rappresentante dei comuni di Aldeno, Gamigia e Cimone, dal Presidente della Provincia o assessore competente. L'articolo 13-bis nel testo previgente individuava indennità e gettoni di presenza in coerenza con la disciplina regionale e provinciale applicabile ai comuni e comunità e l'importo spettante al Presidente ed ai membri del CDA rientrava nel limite massimo complessivo di 150.000 euro, fermi restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina regionale e provinciale applicabile ai comuni e comunità.

In tema di cumulo di indennità e gettoni di presenza giova ricordare la normativa della regione autonoma, costituita dal comma 4 dell'articolo 67 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige) nel quale viene stabilito che:

“È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1” - (ovvero cariche di sindaco, presidente del consiglio e componenti degli organi esecutivi del comune, delle forme collaborative di cui al Capo VI del Titolo I, tra cui i consorzi, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279) “Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli

gettoni di presenza. Per quanto riguarda il cumulo dell'indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennità e i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale”.

Da quanto evidenziato deriva che l'autonomia della Regione autonoma e della Provincia autonoma non autorizzano il cumulo delle indennità citate e che, ulteriormente, si profila la disparità di trattamento rispetto a incarichi analoghi.

Ulteriormente, anche richiamando le particolari condizioni di autonomia riconosciute alla Regione, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, emerge l'antinomia che la novella legislativa in questione introduce rispetto a quanto stabilito a livello nazionale dall'articolo 5, rubricato Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui: “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il

conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente”.

Si tratta di una disposizione avente natura di “principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica”, così come statuito nella sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2024.

Peraltro, sul punto si evidenzia che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo richiamata con la già citata sentenza n. 145 del 2024, afferma che: “i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015), in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (sentenza n. 175 del 2014”).

Infine la norma in oggetto presenta criticità, sul piano della ragionevolezza, in riferimento all'art. 3 Cost., determinandosi una disparità di trattamento anche rispetto alla disciplina della stessa tematica nella provincia autonoma di Bolzano, dove il divieto di cumulo persiste.

